



Bruxelles, 3 aprile 2019
(OR. en)

7928/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0191(COD)**

**CODEC 803
EDUC 176
JEUN 44
SPORT 37
SOC 253
RELEX 308
RECH 192
CADREFIN 174
IA 114
PE 133**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Milan ZVER (PPE, SI) ha presentato, a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 170 emendamenti alla proposta.

Inoltre:

- il gruppo politico ENF ha presentato 4 emendamenti
- il gruppo politico EFDD ha presentato 7 emendamenti

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 28 marzo 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti da 1 a 181, da 83 a 170 e 82 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

"Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0367),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0233/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0111/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce "**Erasmus**": il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport e che abroga il
regolamento (UE) n. 1288/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce "**Erasmus+**": il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport e che abroga il
regolamento (UE) n. 1288/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
*(La modifica si applica all'intero testo
legislativo in esame; l'approvazione
dell'emendamento implica adeguamenti
tecnici in tutto il testo).*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) ***In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento***, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità ***europea*** e a un'Unione più democratica.

Emendamento

(1) ***Investire nella mobilità per tutti, a prescindere dal contesto sociale o culturale e indipendentemente dai mezzi, nonché*** nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, ***democratiche***, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità, ***dei principi e dei valori europei*** e a un'Unione più democratica.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

Emendamento

(4) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. ***Il pilastro europeo dei diritti sociali chiarisce inoltre l'importanza di un'istruzione di qualità nella prima infanzia e di garantire pari opportunità per tutti.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio

Emendamento

(5) Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio

culturale e promuova la diversità culturale.

culturale e promuova la diversità culturale;
un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno **vivamente** esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di ***mantenere una***

Emendamento

(6) La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo, ***più semplice e più gestibile per i beneficiari più piccoli e i progetti di minori dimensioni.*** Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. ***La valutazione***

forte dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione.

d'impatto della Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di **rafforzare ulteriormente la** dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione, **della gioventù e dello sport**.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 22/2018 del 3 luglio 2018 su Erasmus+^{1bis}, ha sottolineato che il programma ha prodotto un valore aggiunto europeo dimostrabile, ma che non tutte le dimensioni di tale valore aggiunto, tra cui un maggiore senso di identità europea o un multilinguismo rafforzato, sono state adeguatamente prese in considerazione o misurate. La Corte ha ritenuto che il prossimo programma dovrebbe garantire che gli indicatori siano meglio allineati agli obiettivi del programma, al fine di garantire un'adeguata valutazione della performance. Nella relazione, la Corte ha altresì osservato che, nonostante gli sforzi di semplificazione del programma 2014-2020, gli oneri amministrativi restano troppo elevati ed ha pertanto raccomandato alla Commissione di semplificare ulteriormente le procedure del programma, in particolare le procedure di domanda e gli obblighi di comunicazione, nonché di migliorare gli strumenti informatici.

^{1bis} **Relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti europea del 3 luglio 2018 dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e**

valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata".

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"²⁶, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario **raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020**, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il **nuovo** programma **dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani** che beneficiano di minori opportunità. **Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.**

Emendamento

(8) Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"²⁶, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di **investire maggiormente nelle persone e di rafforzare** la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario, **e ha riconosciuto che il programma Erasmus+ è stato** uno dei successi più visibili dell'Unione. **Nonostante il successo generale, il programma 2014-2020 non è stato in grado di soddisfare l'elevata domanda di finanziamenti e ha accusato bassi tassi di successo dei progetti. Per ovviare a tali carenze è necessario aumentare il bilancio pluriennale per il programma che succederà al programma 2014-2020. Il programma successivo mira inoltre ad essere più inclusivo, raggiungendo un maggior numero di persone** che beneficiano di minori opportunità, **e comprende una serie di iniziative nuove e ambiziose. Pertanto, come sottolineato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo quadro finanziario pluriennale, è necessario triplicare la dotazione di bilancio, a prezzi costanti, per il programma successivo rispetto al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.**

Emendamento 8**Proposta di regolamento
Considerando 9***Testo della Commissione*

(9) In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere ***mantenuta per*** promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di ***sviluppare*** le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Emendamento

(9) In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere ***rafforzata, al fine di garantire un approccio di apprendimento permanente e*** promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di ***acquisire e migliorare le conoscenze, le abilità e*** le competenze necessarie per ***svilupparsi come individui e*** affrontare le sfide ***e sfruttare al massimo le opportunità*** del ventunesimo secolo. ***Tale approccio dovrebbe inoltre riconoscere il valore delle attività di istruzione non formale e informale e i legami tra di esse.***

²⁷ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione.

Emendamento

(10) Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita, ***in particolare per le persone anziane che devono acquisire nuove competenze per la vita o competenze per un mercato del lavoro in evoluzione. Tale approccio dovrebbe essere incoraggiato mediante una cooperazione intersettoriale efficace e una maggiore interazione tra diverse forme di istruzione.*** Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Le organizzazioni che operano in un contesto transfrontaliero forniscono un contributo importante alla dimensione transnazionale e internazionale del programma. Pertanto, se del caso, il programma dovrebbe fornire sostegno alle reti pertinenti a livello dell'Unione e alle organizzazioni europee e internazionali le cui attività sono inerenti e contribuiscono agli obiettivi del programma.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

(11) Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa²⁸ con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle **abilità** per sostenere **l'occupazione, la crescita e la competitività**. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione²⁹.

(11) Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione **e dello sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente^{27bis} entro il 2025**. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa²⁸ con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze, **delle abilità** e delle **conoscenze** per sostenere **e creare occupazione, crescita, competitività, innovazione e coesione sociale**. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di

libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione²⁹.

²⁸ COM(2016)0381.

²⁹ [Riferimento]

^{27 bis} **GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.**

²⁸ COM(2016)0381.

²⁹ [Riferimento]

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù³⁰, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù"³¹.

³⁰ [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

³¹ COM(2018)0269.

Emendamento

(12) Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù³⁰, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù"³¹, ***anche rispetto all'obiettivo della strategia di sostenere l'occupazione giovanile di alta qualità e l'apprendimento non formale.***

³⁰ [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

³¹ COM(2018)0269.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il programma dovrebbe tenere conto

Emendamento

(13) Il programma dovrebbe tenere conto

del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...] ³². Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport.

³² [Riferimento]

del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...] ³². Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano, **le relazioni interpersonali**, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe **sostenere azioni di mobilità soltanto nel contesto di sport di base, sia per i giovani che praticano uno sport organizzato su base regolare sia per il personale sportivo. Occorre inoltre riconoscere che il personale sportivo può essere costituito da professionisti, ossia da persone che si guadagnano da vivere attraverso lo sport, ed essere comunque impegnato in sport di base. Le azioni di mobilità dovrebbero pertanto essere aperte a questo gruppo. Il programma dovrebbe** contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport, **la sostenibilità e le buone pratiche ambientali nello sport**, nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport. **Tutti i soggetti interessati, inclusi gli istituti di istruzione e formazione, dovrebbero poter partecipare a partenariati, alla cooperazione e al dialogo politico nel settore dello sport.**

³² [Riferimento]

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'ingegneria e la matematica, i cambiamenti climatici, *l'ambiente*, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati e *le arti e il design*, per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro.

Emendamento

(14) Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di *abilità e* competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, *l'arte*, l'ingegneria e la matematica (*STEAM*), i cambiamenti climatici, *la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile*, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati, *il design e l'architettura e l'alfabetismo digitale e mediatico* per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *In linea con la sua missione di stimolare l'innovazione nel settore dell'istruzione e della formazione, il programma dovrebbe rafforzare lo sviluppo di strategie di istruzione e apprendimento rivolte a bambini dotati e talentuosi, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro condizione socioeconomica o dal loro genere.*

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)**

(14 ter) Il programma dovrebbe contribuire al seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale sostenendo attività concepite per sviluppare le competenze necessarie per proteggere e preservare il patrimonio culturale europeo e sfruttare appieno le opportunità didattiche che il settore culturale e creativo offre.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 15

(15) Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa³³ siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma **all'iniziativa** Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca negli istituti di istruzione superiore.

(15) Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa³³ siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma **alle iniziative che dimostrano una dimensione della ricerca, come l'iniziativa** Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca, **in particolare** negli istituti di istruzione superiore.

³³ COM(2018) [].

³³ COM(2018) [].

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando **la propria capacità di raggiungere** le persone che beneficiano di minori opportunità, **anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo.**

Emendamento

(16) Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando **il tasso di partecipazione tra** le persone che beneficiano di minori opportunità. **È importante riconoscere che bassi livelli di partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità potrebbero derivare da cause diverse e dipendere da diversi contesti nazionali. Pertanto, entro un quadro a livello dell'Unione, le agenzie nazionali dovrebbero sviluppare strategie di inclusione con misure per migliorare la divulgazione, semplificare le procedure, offrire formazione e supporto e monitorare l'efficacia. Andrebbero inoltre utilizzati altri meccanismi per migliorare l'inclusione, anche offrendo formati più flessibili di mobilità, in linea con le esigenze delle persone che beneficiano di minori opportunità, ai fini dell'apprendimento e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Qualora le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al

programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o a causa dei costi più elevati di partecipazione al programma dovuti alla loro situazione specifica, come spesso è il caso delle persone con disabilità, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituite misure adeguate di sostegno finanziario. Tali misure possono includere altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus, programmi nazionali o adeguamenti delle sovvenzioni o integrazioni del sostegno attraverso il programma. Nel valutare se le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari e stabilire il livello di sostegno di cui necessitano, si dovrebbero utilizzare criteri oggettivi. I costi supplementari delle misure volte a facilitare l'inclusione non dovrebbero mai costituire le basi per il rifiuto di una candidatura.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Il programma dovrebbe continuare a focalizzare il suo sostegno sulla mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e dovrebbe offrire maggiori opportunità per le persone con minori possibilità di beneficiare di azioni di mobilità fisica ai fini dell'apprendimento. Nel contempo, si dovrebbe riconoscere che formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista possono completare in modo efficace la mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e massimizzarne l'efficacia. In casi eccezionali, qualora le persone non siano in grado di partecipare ad azioni e attività

di mobilità, i formati virtuali possono consentire loro di beneficiare di molti vantaggi del programma in modo innovativo ed efficace sul piano dei costi. Il programma dovrebbe pertanto fornire sostegno anche per tali formati e strumenti virtuali. Tali formati e strumenti, in particolare quelli utilizzati per l'apprendimento delle lingue, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico nel modo più ampio possibile.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) In linea con gli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 9 sull'accessibilità e l'articolo 24 sull'istruzione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che le persone con disabilità beneficino di un accesso non discriminatorio e libero da ostacoli al programma. A tal fine si dovrebbe fornire un sostegno aggiuntivo incluso, ove necessario, un sostegno finanziario.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)**

(16 quinquies) Gli ostacoli giuridici e amministrativi, come le difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e all'accesso a servizi di sostegno, in particolare i servizi sanitari, possono ostacolare l'accesso al programma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie per rimuovere tali ostacoli, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, e per facilitare gli scambi transfrontalieri, ad esempio tramite il rilascio della tessera di assicurazione sanitaria europea.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 17

(17) Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria

(17) Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva, i valori comuni **e un senso di solidarietà** tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini **e della società civile** ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva, **la coesione sociale e il pensiero critico** tra persone di tutte le età.

esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È importante che il programma produca un valore aggiunto europeo. Pertanto, le azioni e le attività dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma solo se possono dimostrare un potenziale valore aggiunto europeo. Dovrebbe essere possibile dimostrare il valore aggiunto europeo in vari modi, per esempio attraverso il carattere transnazionale delle azioni, la loro complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione, il loro contributo all'uso efficace degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità a livello di Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione, la loro promozione del multilinguismo e del dialogo interculturale e interreligioso, la loro promozione di un senso di appartenenza a livello europeo e il loro rafforzamento della cittadinanza europea.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, **con l'obiettivo di offrire** un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale.

Emendamento

(18) Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma **offrendo sia alle persone sia alle organizzazioni** un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma, **segnatamente i paesi in via di sviluppo. La dimensione internazionale dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, in modo particolare per i cittadini dei paesi in via di sviluppo, dovrebbe sostenere il trasferimento di conoscenze nei loro paesi di origine al termine del loro periodo di studi. Dovrebbe inoltre rafforzare la costruzione di capacità dei sistemi di istruzione nei paesi in via di sviluppo.** Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale **e allo sport.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Al fine di potenziare l'impatto delle attività nei paesi in via di sviluppo, è importante rafforzare le sinergie tra il

programma Erasmus+ e gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, quali lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, gli alunni delle scuole e i discenti dell'istruzione e della formazione professionale. ***La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione.*** Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e ***culturali sostenendo*** la digitalizzazione dei processi, ad esempio ***con*** la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di

Emendamento

(20) Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti ***e il personale*** dell'istruzione superiore, gli alunni ***e il personale*** delle scuole, ***inclusi gli insegnanti delle scuole materne e il personale di assistenza nelle scuole della prima infanzia*** e i discenti ***e il personale*** dell'istruzione e della formazione professionale, ***prevedendo azioni mirate che tengano conto delle specifiche esigenze educative delle persone a cui sono rivolte.*** ***Le opportunità di mobilità per i docenti dell'istruzione e della formazione professionale nelle regioni di frontiera dovrebbero essere ulteriormente promosse per prepararli allo specifico contesto del mercato del lavoro transfrontaliero.*** ***Il programma dovrebbe inoltre offrire opportunità di mobilità per i discenti e il personale dell'istruzione degli adulti. Gli obiettivi principali dell'istruzione degli adulti sono il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità e la promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva, dello sviluppo personale e del benessere.*** Le opportunità di mobilità per i giovani che

istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto, ***in particolare i nuovi arrivati, le persone che beneficiano di minori opportunità e i gruppi di popolazione difficili da raggiungere.*** Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, ***concentrandosi in particolare sulla riqualificazione e sul perfezionamento professionale e la promozione dello sviluppo di competenze per il mercato del lavoro.*** In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche, ***culturali e sportive attraverso*** la digitalizzazione dei processi ***per agevolare le procedure di presentazione delle domande e la partecipazione al programma, sviluppando sistemi online di facile utilizzo basati sulle migliori pratiche e creando nuovi strumenti come*** ad esempio la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Il programma dovrebbe garantire esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: la Carta europea di qualità per la mobilità^{1 bis}, che chiarisce che la qualità dell'informazione, la preparazione, il sostegno e il riconoscimento delle esperienze e delle qualifiche, nonché piani di apprendimento chiari e risultati dell'apprendimento elaborati in anticipo hanno un impatto dimostrabile sui benefici della mobilità. Le attività di mobilità dovrebbero essere adeguatamente preparate in anticipo. Tale preparazione può essere fatta frequentemente e in modo efficiente mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se del caso, il programma dovrebbe altresì fornire un sostegno alle visite preparatorie per le attività di mobilità.

^{1 bis} **GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) Il programma dovrebbe sostenere e incoraggiare la mobilità degli insegnanti e del personale educativo a tutti i livelli, al fine di migliorare le pratiche di lavoro e contribuire allo

sviluppo professionale. Dato il ruolo essenziale che l'educazione prescolastica e della prima infanzia svolge nel prevenire le diseguaglianze sociali ed economiche, è importante che gli insegnanti e il personale a questo livello possano partecipare alla mobilità di apprendimento nel quadro del programma. Per quanto concerne l'insegnamento, il programma dovrebbe inoltre incoraggiare la sperimentazione di innovazioni delle politiche per affrontare alcune delle sfide comuni con cui si confrontano i sistemi d'istruzione nell'UE, come attrarre nuovi talenti nel settore dell'insegnamento rivolto ai bambini più marginalizzati e sviluppare formazioni per aiutare i docenti nell'insegnamento a favore dei discenti svantaggiati. Al fine di sfruttare al massimo i benefici della partecipazione al programma per i docenti e il personale didattico, ci si dovrebbe adoperare in ogni modo per garantire che essi beneficino di un contesto favorevole alla mobilità, nel cui quadro beneficino di un programma di lavoro e di un carico di lavoro regolare, abbiano accesso a possibilità di formazione adeguate e beneficino di un sostegno finanziario adeguato in funzione del paese e, se del caso, della regione in cui si deve svolgere l'attività di mobilità a fini di apprendimento.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(20 quater) Nel riconoscere il ruolo fondamentale che l'istruzione e la formazione professionale svolgono nel migliorare le prospettive di lavoro e nel promuovere l'inclusione sociale, il programma dovrebbe contribuire a

rafforzare l'inclusività, la qualità e la pertinenza dell'istruzione e della formazione professionale, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 su "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività"^{1 bis}. Il programma dovrebbe promuovere legami più stretti tra coloro che dispensano istruzione e formazione professionale e i datori di lavoro, sia pubblici sia privati. Il programma dovrebbe inoltre affrontare questioni specifiche al settore dell'istruzione e della formazione professionale, come la formazione linguistica, la promozione di partenariati di alta qualità e il riconoscimento e la certificazione delle competenze, e incoraggiare coloro che dispensano istruzione e formazione professionale a richiedere la carta di mobilità per l'istruzione e la formazione professionale quale attestato di qualità.

^{1 bis} COM(2016)0381.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di

Emendamento

(21) Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, **la storia europea, la cultura e la cittadinanza**, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al

integrazione europea.

processo di integrazione europea. ***Il programma dovrebbe sensibilizzare in merito agli strumenti di democrazia elettronica, compresa l'iniziativa dei cittadini europei. Dovrebbe inoltre promuovere gli scambi intergenerazionali tra giovani e anziani. Alla luce del ruolo chiave delle organizzazioni giovanili e dell'animazione giovanile per il conseguimento di tali obiettivi, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del settore della gioventù nell'Unione.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero. Ai ***diciottenni***, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza.

Emendamento

(22) Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero ***nel quadro della nuova iniziativa denominata DiscoverEU. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni***, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione ***formale o*** informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità ***linguistica e culturale. L'iniziativa dovrebbe contenere una componente di apprendimento valida e verificabile e dovrebbe garantire un'adeguata diffusione delle esperienze e condivisione delle lezioni apprese, al fine di valutare e migliorare l'iniziativa su base costante.*** Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti, ***prestando la dovuta attenzione all'equilibrio geografico, e***

sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. **Tali organismi dovrebbero altresì essere coinvolti, se del caso, nella fornitura di formazione e sostegno pre e postmobilità, anche per quanto concerne le competenze linguistiche e interculturali. L'iniziativa DiscoverEU dovrebbe inoltre costruire legami con le iniziative "Capitali europee della cultura", "Capitali europee della gioventù", "Capitali europee del volontariato" e "Capitali verdi europee".**

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) **Il** programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in **particolare tramite** un maggior ricorso **agli** strumenti online, dati i vantaggi supplementari **offerti dall'e-learning** per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità.

Emendamento

(23) **L'apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all'interno e all'esterno dell'Unione. Nel contempo, le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto, il** programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue **tramite corsi di lingua in loco e** un maggior ricorso a strumenti online **accessibili**, dati i vantaggi supplementari **che l'e-learning può offrire** per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. **Il sostegno all'apprendimento delle lingue offerto attraverso il programma dovrebbe prestare attenzione alle esigenze degli utenti, con una particolare attenzione alle lingue utilizzate nel paese ricevente e, nelle regioni di frontiera, alle lingue dei paesi confinanti. Il sostegno all'apprendimento delle lingue dovrebbe altresì fornire le lingue dei segni nazionali. Lo strumento per il sostegno linguistico online offerto da Erasmus dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dei partecipanti al programma**

ed essere aperto a tutti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Il programma dovrebbe fare uso di tecnologie linguistiche, come le tecnologie della traduzione automatica, allo scopo di facilitare gli scambi tra autorità e migliorare il dialogo interculturale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

(24) Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale. ***A tal fine è opportuno garantire una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati a tutti i livelli di attuazione del programma.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee.

Emendamento

(25) Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee, ***che dovrebbero essere università d'eccellenza e mirare a rafforzare l'attività degli istituti di istruzione superiore nell'Unione europea e a migliorare la cooperazione tra ricerca, innovazione e istruzione. La nozione di eccellenza va intesa in senso ampio, anche in relazione all'abilità di rafforzare l'inclusione. Il programma di sostegno dovrebbe mirare ad una maggiore copertura geografica delle "Università europee".***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra

Emendamento

(26) Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra

istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione.

istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione, la competitività, **lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale**. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore.

Emendamento

(27) Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online **esistenti** quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore. **Il programma dovrebbe inoltre incoraggiare, se del caso, la creazione di nuove piattaforme online per rafforzare e modernizzare la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione, sport e gioventù a livello europeo. Tali piattaforme dovrebbero essere di facile utilizzo e accessibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.**

1bis **Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).**

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze *e* delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o *delle unità* di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione *che facilitano* gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

Emendamento

(28) Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento *automatico e reciproco* delle competenze, *delle abilità*, delle qualifiche *e dei diplomi*, come pure il trasferimento dei crediti o *di altri elementi di prova dei* risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione *atti a fornire informazioni e assistenza ai potenziali partecipanti, facilitando così* gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Il programma dovrebbe porre l'accento in particolare sulla convalida e sul riconoscimento dei periodi di istruzione e formazione all'estero, tra cui l'istruzione secondaria. A tale proposito, la concessione di sovvenzioni dovrebbe essere collegata alle procedure di valutazione della qualità, alla descrizione dei risultati dell'apprendimento e alla piena applicazione della raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 sul quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità^{1bis}, della raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale^{1ter} e agli strumenti europei che contribuiscono al riconoscimento dell'apprendimento all'estero e garantiscono un apprendimento di qualità, come il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

^{1 bis} GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

^{1 ter} GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 30

(30) Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere

(30) Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere

le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico, l'agricoltura e le imprese, affinché possano maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista **non solo professionale ma anche** personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico **e privato**, l'agricoltura e le imprese, affinché possano **disporre di una formazione, un tirocinio o** maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea, **e dal punto di vista professionale, in particolare acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro**. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute, **mezzi di comunicazione** e cultura, **nonché del corpo europeo di solidarietà**.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e promuovere **dibattiti** su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet **nel campo dell'istruzione superiore e in altri** ambiti dell'istruzione e

Emendamento

(31) È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e **le future sfide e opportunità dell'Unione**, e promuovere **il dibattito** su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet **in tutti i gli** ambiti dell'istruzione e

della formazione. Promuovere un senso di impegno e *identità europea* è particolarmente importante ***in un momento in cui i*** valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte ***della nostra identità*** europea, ***sono messi alla prova e in cui il*** livello di partecipazione ***dei cittadini*** è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea.

della formazione. Promuovere un senso *europeo* di impegno e *appartenenza* è particolarmente importante ***alla luce delle sfide che si pongono ai*** valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte ***di un'identità*** europea ***comune, e tenendo conto del fatto che i cittadini stanno dimostrando un*** livello di partecipazione ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione ***europea e migliorare, al tempo stesso, l'impegno della comunità di apprendimento in generale e del grande pubblico nei confronti dell'integrazione*** europea.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) ***Alla luce dell'importanza della lotta*** ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni ***dell'Unione ad*** attuare l'accordo di Parigi e ***conseguire*** gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e ***sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare*** il 25 % delle spese ***di*** bilancio dell'UE ***al*** sostegno degli obiettivi ***in materia di clima***. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

Emendamento

(32) ***Il programma dovrebbe essere in linea con l'obiettivo principale dell'accordo di Parigi, ossia rafforzare la risposta globale*** ai cambiamenti climatici. In linea con gli impegni ***assunti dall'Unione per*** attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il ***presente*** programma contribuirà a integrare l'azione per il clima ***e lo sviluppo sostenibile*** nelle politiche dell'Unione e ***a raggiungere un obiettivo complessivo di almeno*** il 25% delle spese ***del*** bilancio dell'UE ***a*** sostegno degli obiettivi ***climatici nel periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % che sarà introdotto non appena possibile e al più tardi entro il 2027***. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle

pertinenti valutazioni.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Dato il ruolo dell'Unione quale attore globale e in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli impegni assunti dagli Stati membri alla conferenza Rio+20, il programma dovrebbe integrare un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e l'apprendimento permanente, anche tenendo conto del ruolo essenziale che l'istruzione svolge nella lotta contro la povertà. Il programma dovrebbe inoltre contribuire all'agenda per lo sviluppo sostenibile, sostenendo gli sforzi intesi a sviluppare le competenze necessarie per lo sviluppo sostenibile ed educare le persone in materia di sostenibilità, protezione dell'ambiente e cambiamento climatico attraverso l'istruzione formale, non formale e informale.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17

(33) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per **l'intera durata del** programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as

dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³⁴].

³⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³⁴]. ***È opportuno assicurare, a partire dal 2021, un aumento significativo del bilancio annuale del programma rispetto all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, seguito da un incremento lineare e graduale degli stanziamenti annuali. Questo profilo di bilancio contribuirebbe a garantire un accesso più ampio fin dall'inizio del periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ed eviterebbe aumenti sproporzionati negli ultimi anni, che potrebbero essere difficili da assorbire.***

³⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori.

Emendamento

(34) Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori. ***La ripartizione esatta del bilancio per azione e per iniziativa dovrebbe essere stabilita nel programma di lavoro.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

Emendamento

(36) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario. ***Nell'attuazione del programma dovrebbero essere rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti

Emendamento

(37) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti

necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad *alcune delle* azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei.

necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³⁶, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

Emendamento

(38) In linea con ***l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e con*** la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³⁶ (***la "comunicazione sul partenariato strategico"***), il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i

loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

³⁶ COM(2017)0623.

³⁶ COM(2017)0623.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Nella comunicazione sul partenariato strategico, la Commissione ha riconosciuto che una maggiore mobilità dei discenti e del personale impegnato nell'istruzione e nella formazione, in particolare nell'ambito del programma Erasmus+, sarebbe molto proficua per le regioni ultraperiferiche e si è impegnata ad adeguare ulteriormente il sostegno finanziario a favore dei partecipanti che viaggiano da e verso le regioni ultraperiferiche, mantenendo regole specifiche di finanziamento per tali regioni nell'ambito del programma Erasmus+, a esplorare le possibilità di estendere la cooperazione regionale del programma Erasmus+ al fine di incoraggiare ulteriormente la mobilità tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi vicini, e a utilizzare il Fondo sociale europeo+ a integrazione del programma Erasmus +.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 40

(40) In conformità al regolamento finanziario, la **Commissione** dovrebbe **adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio**. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di **esecuzione** in conformità **alla procedura d'esame**.

(40) **Il programma dovrebbe mantenere la continuità riguardo ai suoi obiettivi e alle sue priorità. Tuttavia, dato che esso sarà attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un certo grado di flessibilità affinché possa adeguarsi alle realtà e alle priorità politiche in mutamento nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio in che modo le iniziative specifiche dovranno essere concepite e non pregiudica tutte le priorità politiche e le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Le scelte e le priorità strategiche secondarie, compresi i dettagli di nuove iniziative specifiche, dovrebbero invece essere determinate mediante programmi di lavoro** in conformità al regolamento finanziario. **La concezione delle nuove iniziative dovrebbe trarre insegnamenti dalle iniziative pilota passate e attuali in tale settore e dovrebbe tenere debitamente conto del valore aggiunto europeo sia nella sostanza che nella struttura dell'iniziativa.** I programmi di lavoro dovrebbero **inoltre** definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti **delegati**. **È di particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di concerto con le agenzie nazionali e i portatori di interessi, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli**

atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) La Commissione, di concerto con le agenzie nazionali, dovrebbe monitorare l'attuazione del programma e riferire in merito, sia nel corso del programma sia dopo il suo completamento. La valutazione finale del programma dovrebbe essere eseguita tempestivamente in modo tale che possa confluire nella revisione intermedia del programma successivo, se del caso. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione intermedia del programma, corredandola, ove appropriato, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁸, è necessario

(41) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁸, è necessario

valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico *degli Stati membri*. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

³⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico *dei beneficiari*. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

³⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi *chiave*.

Emendamento

(42) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri *pertinenti* portatori di interessi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 43

(43) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate all'obiettivo generale del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 44

(44) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione.

(44) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali, **che dovrebbero assicurare un'applicazione coerente e agevole delle norme del programma in tutta l'Unione e nel corso del tempo. A tal fine, e per assicurare l'attuazione efficace del programma, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare, in consultazione con i portatori di interessi, per sviluppare procedure coerenti, semplici e di elevata qualità e facilitare lo scambio di buone prassi che possano migliorare la qualità dei progetti nel quadro del programma.** Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse

agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Al fine di incoraggiare gli organizzatori di progetti che non hanno esperienza di programmi di finanziamento dell'Unione a richiedere finanziamenti, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero fornire consulenza e sostegno e garantire che le procedure di presentazione delle domande siano quanto più possibile chiare e semplici. La guida del programma dovrebbe essere ulteriormente migliorata per renderla chiara e di facile utilizzo e i moduli di domanda dovrebbero essere semplici e dovrebbero essere messi a disposizione tempestivamente. Per modernizzare e armonizzare ulteriormente la procedura di presentazione delle domande, è opportuno sviluppare uno strumento unico, comune e multilingue per i beneficiari del programma e per coloro che sono coinvolti nella sua gestione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 44 ter (nuovo)

(44 ter) Come regola generale, le domande di sovvenzione e le candidature dei progetti dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede il richiedente e gestite dalla stessa. Tuttavia, a titolo di deroga, le richieste di sovvenzione e le candidature dei progetti riguardanti attività organizzate da reti a livello dell'Unione e da organizzazioni europee e internazionali dovrebbero essere presentate alla Commissione e gestite direttamente dalla stessa.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 46

(46) Gli Stati membri dovrebbero **adoperarsi per** adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi **al corretto funzionamento** del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

(46) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi **che possano impedire l'accesso al programma o il suo corretto funzionamento**. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

³⁹ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,

³⁹ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,

volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Emendamento 60

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.

Emendamento

soppresso

⁴⁰ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).**

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e

Emendamento

(49) Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e

finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero **tenere conto dei** costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

finanziamenti a tasso fisso.
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al fine di semplificare l'amministrazione del programma, si dovrebbe fare ricorso a pagamenti forfettari basati sul progetto in questione per le attività di mobilità in tutti i settori. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero **essere periodicamente riviste e adeguate ai** costi della vita e di sostentamento nel paese **e nella regione** ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli

Emendamento

(52) Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli

effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti.

effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti, ***in particolare garantendo che una domanda di elevata qualità che non può essere finanziata nel quadro del programma, a causa di fondi insufficienti, possa essere presa in considerazione per il finanziamento, mediante una procedura semplificata, nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di semplificare la procedura per tali azioni, dovrebbe essere possibile attribuire loro un "marchio di eccellenza" che ne riconosca l'elevata qualità. Tale complementarità tra i vari programmi dovrebbe consentire un aumento complessivo dei tassi di riuscita dei progetti.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) Al fine di massimizzare l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione e del sostegno alle politiche, è importante favorire le sinergie e la complementarità tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente. Dette sinergie e complementarità non dovrebbero comportare che la gestione dei fondi assegnati al programma Erasmus+ avvenga all'esterno della struttura del programma, né che tali fondi siano utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli di cui al presente regolamento. Qualsiasi sinergia e complementarità dovrebbe tradursi a livello attuativo in procedure di domanda semplificate.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(55) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***Il programma dovrebbe pertanto sostenere attivamente iniziative volte a sensibilizzare e a promuovere percezioni positive riguardo ai gruppi che possono essere oggetto di discriminazione e a promuovere la parità di genere. Dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi intesi ad affrontare il divario educativo e le difficoltà specifiche che i rom incontrano, agevolandone la piena e attiva partecipazione al programma. Il rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dovrebbe essere integrato nell'intero processo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma.***

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento;

Emendamento

(1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento **o aggiornamento** delle conoscenze, **delle abilità**, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. ***In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;***

Emendamento

(2) "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione, ***compresi la riqualificazione o il perfezionamento professionale***, o apprendimento non formale o informale. ***Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, attività didattica oppure di partecipazione ad attività di sviluppo professionale.*** Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico, ***ivi comprese le lingue dei segni nazionali***, e/o essere integrata da apprendimento online ***accessibile*** e cooperazione virtuale;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(2 bis) "apprendimento virtuale":
l'acquisizione di abilità e conoscenze
mediante l'uso di strumenti accessibili di
informazione e comunicazione;**

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(2 ter) "apprendimento misto":
l'acquisizione di abilità e conoscenze
mediante una combinazione di strumenti
di istruzione e formazione virtuali e
metodi di istruzione e formazione
tradizionali;**

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "sport di base": attività sportiva organizzata praticata **a livello locale** da sportivi dilettanti, **e sport per tutti**;

(6) "sport di base": attività sportiva organizzata praticata **regolarmente** da sportivi dilettanti **di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali**;

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti. **Sono compresi i neolaureati;**

Emendamento

(7) "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti, **o qualsiasi persona che abbia ottenuto un diploma in un istituto di questo tipo nell'arco dei 24 mesi precedenti;**

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, **allenatori**, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento;

Emendamento

(8) "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione **a tutti i livelli**, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, **ricercatori**, dirigenti scolastici, animatori giovanili, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento;

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

(8 bis) "personale sportivo": gli individui che partecipano alla gestione, all'istruzione o all'allenamento di una squadra sportiva o di diversi singoli sportivi, su base remunerata o volontaria;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. ***Sono comprese le persone che hanno recentemente*** ottenuto un diploma nell'ambito di ***tali programmi***;

Emendamento

(9) "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario, ***o una persona che abbia*** ottenuto un diploma nell'ambito di ***tale programma nell'arco dei 24 mesi precedenti***;

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado e che le autorità ***nazionali*** considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

Emendamento

(10) "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado, ***o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale*** e che le autorità ***competenti*** considerino ammissibile a partecipare al programma

nel rispettivo territorio;

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "paese terzo non associato al programma": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "master congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

Emendamento

(15) "master **o dottorato** congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

(18) "istituto di istruzione superiore": qualsiasi **tipo di istituto di istruzione superiore** che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi **altro tipo di istituto di istruzione superiore** che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

Emendamento

(18) "istituto di istruzione superiore": qualsiasi **entità** che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi **altra entità comparabile** che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, **e** caratterizzata da un approccio non formale all'apprendimento;

Emendamento

(20) "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, caratterizzata da un approccio non formale **o informale** all'apprendimento **e dal sostegno all'accessibilità e all'inclusione**;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

(21) "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo

Emendamento

(21) "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale **o informale** e sostiene i giovani nel loro personale **sviluppo, ivi compresi il loro** sviluppo

socioeducativo e professionale;

socioeducativo e professionale *e lo sviluppo delle loro competenze;*

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

(22) "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo *con* i giovani e le organizzazioni giovanili *che* funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in *materia di gioventù*;

Emendamento

(22) "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo *tra responsabili delle politiche, decisori politici, esperti, ricercatori o portatori di interessi della società civile, a seconda dei casi, e* i giovani e le organizzazioni giovanili; funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in *tutti i settori rilevanti per i giovani*;

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione

(23) *"paese terzo associato al programma": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

(25) "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che ***incontrano*** ostacoli che ***impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la disabilità e le difficoltà di apprendimento;***

Emendamento

(25) "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che ***sono svantaggiati nell'accesso al programma a causa di vari ostacoli che derivano, ad esempio, da*** *disabilità, problemi di salute, difficoltà di apprendimento, provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica personale, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;*

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) "marchio di eccellenza": marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati al programma ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio; esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, **della gioventù** e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione **e** alla coesione **sociale** come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, **delle attività giovanili** e dello sport **attraverso l'apprendimento permanente**, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione **di qualità**, alla coesione **e all'inclusione sociali, alla promozione della cittadinanza attiva** come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, **stimolare l'innovazione nell'istruzione e nella formazione e** sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione;

Emendamento

(a) promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, **l'equità**, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

Emendamento

(b) promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e ***informale, l'apprendimento multiculturale, il pensiero critico e*** la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, ***la qualità***, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento ***degli allenatori e*** del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

Emendamento

(c) promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento, ***nell'ambito dello sport di base***, del personale sportivo ***e dei giovani che praticano regolarmente uno sport in un contesto organizzato***, come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) promuovere l'apprendimento permanente mediante un approccio intersettoriale tra i contesti formali, non formali e informali e sostenendo percorsi di apprendimento flessibili.

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il programma prevede una dimensione internazionale rafforzata volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione e i suoi obiettivi di sviluppo mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3**

Testo della Commissione

Emendamento

La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport).

Tutte le azioni del programma prevedono una solida componente di apprendimento che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui al presente articolo. La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport). ***Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche per ciascuna azione sono precisati nel dettaglio nel programma di lavoro di cui***

all'articolo 19.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Valore aggiunto europeo

- 1. Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.*
- 2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso i seguenti elementi:*
 - (a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;*
 - (b) la complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;*
 - (c) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;*
 - (d) il contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità, comprese carte, a livello di Unione;*
 - (e) il contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione;*
 - (f) la promozione del dialogo interculturale e interreligioso all'interno dell'Unione;*
 - (g) la promozione del multilinguismo all'interno dell'Unione; o*

(h) la promozione di un senso di appartenenza europeo e il rafforzamento di una cittadinanza europea comune.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la mobilità degli alunni e del personale delle scuole;

Emendamento

(c) la mobilità degli alunni e del personale delle scuole, ***compresi gli insegnanti delle scuole materne e il personale addetto all'educazione e alla cura della prima infanzia;***

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti;

Emendamento

(d) la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti ***e dei discenti adulti;***

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma sostiene l'apprendimento virtuale e misure di apprendimento misto intese ad accompagnare le attività di mobilità di cui al paragrafo 1. Sostiene

tali misure anche per le persone impossibilitate a partecipare a tali attività di mobilità.

La Commissione assicura, ove opportuno, che gli strumenti di apprendimento virtuale e misto sviluppati nel quadro del programma siano messi a disposizione del pubblico.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Può essere concesso sostegno per la preparazione delle attività di mobilità di cui al presente articolo, comprese, se necessario, le visite preparatorie.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

(a) i partenariati **strategici** per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master congiunti;

Emendamento

(b) i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master **o dottorati congiunti di Erasmus Mundus. Le Università europee e i centri di eccellenza professionale coinvolgono almeno un'entità stabilita in uno Stato membro;**

Emendamento 98

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

Emendamento

(c) i partenariati per l'innovazione, **quali le alleanze nell'ambito dell'istruzione degli adulti**, per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d**

Testo della Commissione

(d) le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa.

Emendamento

(d) le piattaforme online e gli strumenti **accessibili e di facile utilizzo** per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, **gli strumenti per promuovere l'uso dei metodi di progettazione universale dell'apprendimento nonché gli strumenti per facilitare la mobilità, come la carta europea dello studente di cui**

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la creazione mirata di capacità nel settore dell'istruzione superiore in paesi terzi non associati al programma.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza *e* il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche⁴⁵;

(b) il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza, il riconoscimento *e l'aggiornamento* delle competenze, delle abilità e delle qualifiche⁴⁵;

⁴⁵ In particolare il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento

⁴⁵ In particolare **Europass**, il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul

accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.

riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interessi **chiave**, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni **non governative** europee e **le organizzazioni** internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;

Emendamento

(c) il dialogo politico e la cooperazione con i **pertinenti** portatori di interessi **e il sostegno degli stessi**, comprese le reti a livello di Unione **e** le organizzazioni europee e internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le misure che contribuiscono all'attuazione **qualitativa e** inclusiva del programma;

Emendamento

(d) le misure **mirate** che contribuiscono all'attuazione inclusiva **e di elevata qualità** del programma;

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea tramite le seguenti azioni:

Emendamento

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea **e di sfide e opportunità future dell'Unione** tramite le

seguenti azioni:

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *l'azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *l'azione Jean Monnet in **altri** ambiti dell'istruzione e della formazione;*

Emendamento

(b) *l'azione Jean Monnet in **tutti gli** ambiti dell'istruzione e della formazione;*

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;*

Emendamento

(a) *i partenariati **strategici** per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;*

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale.

Emendamento

(c) le piattaforme online e gli strumenti **accessibili e di facile utilizzo** per la cooperazione virtuale.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki;

Emendamento

(a) la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki, **se pertinente**;

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi **chiave**, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni **non governative** europee e **le organizzazioni** internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

Emendamento

(c) il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi **e il sostegno delle stesse**, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le misure che contribuiscono all'attuazione **qualitativa e** inclusiva del programma;

Emendamento

(d) le misure che contribuiscono all'attuazione inclusiva **e di elevata qualità** del programma;

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità **degli allenatori** e del personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

Emendamento

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità **dei giovani che praticano sport di base** e del **relativo** personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione

(b) gli eventi sportivi senza scopo di lucro che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport.

Emendamento

(b) gli eventi sportivi **di base** senza scopo di lucro, **compresi gli eventi su scala ridotta**, che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi **chiave**, comprese le organizzazioni **non governative** europee e **le organizzazioni** internazionali nel settore dello sport;

Emendamento

(b) il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni europee e internazionali nel settore dello sport;

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le misure che contribuiscono a un'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Capo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo IV bis

Emendamento 118

**Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Strategia di inclusione

- 1. Entro il 31 marzo 2021 la Commissione elabora un quadro di misure di inclusione, insieme ad orientamenti per la loro attuazione. Sulla base di tale quadro e prestando particolare attenzione alle sfide specifiche legate all'accesso al programma nel contesto nazionale, le agenzie nazionali elaborano una strategia nazionale pluriennale di inclusione. Tale strategia è resa pubblica entro il 30 giugno 2021 e la sua attuazione è monitorata periodicamente.*
- 2. Il quadro e la strategia di cui al paragrafo 1 prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:*
 - (a) la cooperazione con le parti sociali, le autorità nazionali e locali e la società civile;*
 - (b) il sostegno alle organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i gruppi destinatari;*
 - (c) la capacità di raggiungere e di comunicare con i gruppi destinatari, anche attraverso la diffusione di informazioni di facile consultazione;*
 - (d) la semplificazione delle procedure di domanda;*
 - (e) la prestazione di servizi specifici di consulenza, formazione e sostegno per i gruppi destinatari, sia prima della presentazione della domanda sia in*

preparazione all'effettiva partecipazione al programma;

(f) le migliori pratiche in materia di accessibilità e servizi di supporto per le persone con disabilità;

(g) la raccolta di dati qualitativi e quantitativi adeguati per valutare l'efficacia della strategia;

(h) l'applicazione di misure di sostegno finanziario conformemente all'articolo 13 ter.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

Misure di sostegno finanziario per l'inclusione

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire che siano predisposte misure adeguate di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, se del caso, a favore delle persone con minori opportunità la cui partecipazione al programma è ostacolata da motivi finanziari, in quanto si trovano in una situazione di svantaggio economico o perché i costi supplementari di partecipazione al programma in ragione della loro situazione specifica rappresentano un ostacolo significativo. La valutazione dei motivi finanziari e del livello di sostegno si basa su criteri oggettivi.

2. Le misure di sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

(a) sostegno disponibile a titolo di altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo+;

(b) sostegno disponibile a titolo dei programmi nazionali;

(c) adeguamento e integrazione del sostegno per le azioni di mobilità disponibili nell'ambito del programma.

3. Al fine di rispettare il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, la Commissione, ove necessario, adegua le sovvenzioni a sostegno delle azioni di mobilità nell'ambito del programma o autorizza le agenzie nazionali ad adeguarle. La Commissione stabilisce inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, un bilancio specifico per finanziare misure di sostegno finanziario supplementari nell'ambito del programma.

4. I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l'inclusione non giustificano in alcun caso il rigetto di una domanda nell'ambito del programma.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **30 000 000 000 di** EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **41 097 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (46 758 000 000 EUR** a prezzi correnti).

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a) **24 940 000 000 di EUR** per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

(a) ***l'83 % dell'importo di cui al paragrafo 1*** per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) almeno **8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati** alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

(1) almeno ***il 34,66 % è assegnato*** alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) almeno **5 230 000 000 di EUR** **dovrebbero essere assegnati** alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento

(2) almeno **il 23 % è assegnato** alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) almeno **3 790 000 000 di EUR** **dovrebbero essere assegnati** alle azioni in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento

(3) almeno **il 15,63 % è assegnato** alle azioni in materia di istruzione scolastica, **compresa l'educazione prescolastica e della prima infanzia**, di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione

(4) almeno **1 190 000 000 di EUR** **dovrebbero essere assegnati** alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento

(4) almeno **il 6 % è assegnato** alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

(5) **450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati** alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

Emendamento

(5) **l'1,8 % è assegnato** alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) il 13,91 % dell'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è assegnato ad azioni che sono principalmente gestite in modo diretto, comprese quelle di cui all'articolo 4, lettera e), all'articolo 5, lettere da b) a d) e all'articolo 6, lettere da a) a f);

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) il restante 5 % può essere utilizzato per finanziare qualsiasi azione di cui al capo II;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **3 100 000 000 di EUR** per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

Emendamento

(b) **il 10,3 % dell'importo di cui al paragrafo 1** per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **550 000 000 di EUR** per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

Emendamento

(c) **il 2 % dell'importo di cui al paragrafo 1** per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) almeno **960 000 000 di EUR** come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

Emendamento

(d) almeno **il 3,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1** come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il restante 1,5 % che non è assegnato a titolo della ripartizione indicativa di cui al

primo comma può essere utilizzato per il sostegno al programma.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, ***è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo dal regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale]⁴⁶ e dal regolamento .../... [IPA III]⁴⁷ a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità al presente regolamento. Tale contributo è finanziato in*** conformità ai regolamenti che ***istituiscono tali strumenti.***

⁴⁶ [Riferimento]

⁴⁷ [Riferimento]

Emendamento

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, ***il regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale]⁴⁶ e il regolamento .../... [IPA III]⁴⁷ apportano contributi finanziari a favore delle azioni di sostegno stabilite e attuate nell'ambito del presente regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tali fondi, assicurando nel contempo la*** conformità ai regolamenti che ***disciplinano rispettivamente l'NDICI e l'IPA III.***

⁴⁶ [Riferimento]

⁴⁷ [Riferimento]

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi

Emendamento

4. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi

informatici istituzionali.

informatici istituzionali *nonché la consulenza e la formazione in relazione all'accessibilità.*

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le priorità per l'assegnazione del bilancio a ogni singola azione di cui al paragrafo 2 sono stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 19.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a **10, 12 e** 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei **seguenti paesi terzi:**

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei **soggetti giuridici di qualsiasi paese terzo in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione.**

(a) i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

(b) qualsiasi altro paese terzo.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità.*

soppresso

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *I livelli del sostegno finanziario come le sovvenzioni, le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari, sono periodicamente riesaminati e adeguati ai costi della vita e ai costi di sussistenza nel paese o nella regione ospitante, sulla base dei dati Eurostat. L'adeguamento ai costi della vita e di sussistenza tiene debitamente conto delle spese di viaggio da e verso il paese o la regione ospitante.*

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la*

soppresso

Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

*Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. **La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.***

Emendamento

*Le strategie e le priorità secondarie, compresi i dettagli delle iniziative specifiche di cui agli articoli da 4 a 13, sono definite mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. **Il programma di lavoro stabilisce altresì le modalità di attuazione del programma.** Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento adottando il programma di lavoro.***

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Valutazione

Emendamento

Valutazioni, riesame intermedio e revisione

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Le* valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

Emendamento

1. **Tutte le** valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La valutazione intermedia* del programma va *effettuata* non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e *comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione*. Essa è inoltre *accompagnata* da una valutazione finale del programma precedente.

Emendamento

2. **Il riesame intermedio** del programma va **effettuato** non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e **in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024**. Esso è inoltre **accompagnato** da una valutazione finale del programma precedente, **che è tenuta in considerazione ai fini del riesame intermedio**. **Il riesame intermedio, oltre a valutare l'efficacia e la performance globale del programma, analizza in particolare i risultati delle misure di inclusione di cui al capo IV bis, gli sforzi compiuti per semplificare il programma per i beneficiari e l'attuazione delle nuove iniziative di cui all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 8, lettera c). In tal contesto valuta la ripartizione dei partecipanti al programma, in particolare per quanto concerne le persone con minori opportunità.**

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

Emendamento

3. Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori. ***Il SEAE presenta una relazione analoga sull'attuazione e l'impatto del programma nei paesi in via di sviluppo partecipanti.***

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione, se necessario e sulla base del riesame intermedio, presenta proposte legislative adeguate per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e all'organo competente del Consiglio in merito al riesame intermedio e alla propria decisione sull'eventuale necessità di una modifica del presente regolamento.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre **quattro** anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento

4. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre **tre** anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento 148

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La Commissione **comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate** delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento

5. La Commissione **trasmette le valutazioni e il riesame intermedio, corredati** delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 149

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. **Le** agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, **e** informano

Emendamento

1. **In collaborazione con la Commissione e sulla base di un quadro a livello dell'Unione, le** agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, **e** assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e

i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. **Le agenzie nazionali** informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese, ***nell'ottica di migliorare la cooperazione tra i portatori di interessi e di sostenere un approccio intersettoriale all'attuazione del programma. Nel condurre attività di comunicazione e sensibilizzazione e nel divulgare informazioni, la Commissione e le agenzie nazionali, in conformità del capo IV bis, prestano particolare attenzione alle persone con minori opportunità, nell'ottica di incrementare la loro partecipazione al programma.***

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tutti i documenti del programma fondamentali per i beneficiari, tra cui i moduli di domanda, le istruzioni e le informazioni essenziali, sono resi disponibili almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. ***Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla***

4. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati, ***in forma accessibile.***

comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le agenzie nazionali divulgano inoltre informazioni sul programma ai servizi di orientamento professionale presso gli istituti di istruzione e formazione e ai servizi per l'impiego.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese ***all'esenzione delle borse di studio dalle imposte, alla garanzia della portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'Unione e*** alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti ***o dei permessi di soggiorno.***

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

Emendamento

9. Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma. ***Ove possibile, tali informazioni sono rese disponibili al pubblico.***

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma;

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali garantiscono la coerenza e la semplicità delle procedure predisposte per

l'attuazione del regolamento, nonché l'elevata qualità delle informazioni, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni per le domande e la valutazione relative ai progetti. Le agenzie nazionali consultano periodicamente i beneficiari del programma per garantire il rispetto di tale requisito.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 10, lettera d).

Emendamento

(c) se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), all'articolo 10, lettera d), **e all'articolo 13, lettera b bis**).

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni che gestisce direttamente. Essa gestisce pertanto tutte le fasi delle domande di sovvenzione e delle candidature di progetti per le azioni del programma elencate ai capi II, III e IV quando queste sono presentate da reti su scala unionale o organizzazioni europee e internazionali.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17.

Emendamento

7. sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17 ***e assicurare lo scambio delle migliori prassi. A tali riunioni sono invitati a partecipare esperti esterni, tra cui rappresentanti della società civile, delle parti sociali e dei paesi terzi associati al programma. Il Parlamento europeo è invitato a tali riunioni in qualità di osservatore.***

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Al fine di semplificare e armonizzare la procedura di presentazione delle domande, la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2024, uno strumento comune unico e multilingue per il programma. Tale strumento è messo a disposizione, sia online sia sui dispositivi mobili, di qualsiasi ente che beneficia del programma o che partecipa alla sua gestione. Lo strumento fornisce altresì informazioni sui possibili partner per i potenziali beneficiari.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. La Commissione garantisce che i risultati dei progetti siano pubblicamente disponibili e ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le agenzie nazionali, i portatori di interessi e i beneficiari del programma.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione crea una carta europea dello studente per tutti gli studenti che partecipano al programma. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione mette a disposizione di tutti gli studenti dell'Unione la carta europea dello studente.

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i

2. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i

controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.

controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente, ***tenendo conto dei sistemi di controllo interno delle finanze pubbliche nazionali.***

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi.

Emendamento

2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. ***Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione.***

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le azioni ammissibili nel quadro del programma ***che*** sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma ***e*** soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ***ma non sono*** finanziate a causa di vincoli di bilancio, ***possono*** essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE). In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in

Emendamento

4. Le azioni ammissibili nel quadro del programma, ***che rispettano le seguenti condizioni cumulative e comparative:***

conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

- sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,

- soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,

- **non possono essere** finanziate **nell'ambito di detto invito a presentare proposte** a causa di vincoli di bilancio,

possono **ricevere un marchio di eccellenza che ne riconosce l'elevata qualità, e che quindi aumenta le possibilità che beneficino di finanziamenti provenienti da altre fonti o consente loro di** essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) **senza che sia necessario presentare una nuova domanda**. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 20** è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 19 e 20** è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui *all'articolo 20* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui *agli articoli 19 e 20* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Articolo 31

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. *Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.*
3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 169

Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I

soppresso

Indicatori

(1) Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi

(2) Europeizzazione e internazionalizzazione di organizzazioni e istituti

Cosa misurare?

(3) Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del programma

(4) Numero di persone che beneficiano di minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(5) Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(6) Numero di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(7) Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(8) Quota di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma che hanno sviluppato prassi di elevata qualità in

Emendamento 170

**Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I bis

Tutti gli indicatori quantitativi sono disaggregati almeno per Stato membro e per genere.

Obiettivo da misurare: Azione chiave 1 - Mobilità ai fini dell'apprendimento

Indicatori:

Numero di persone che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Numero di organizzazioni/istituzioni che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Quota di partecipanti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione

chiave 1;

Quota di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all'Europa con la partecipazione al programma;

Quota di partecipanti che ritengono di aver migliorato la propria conoscenza di una lingua straniera con la partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Indicatori:

Numero di organizzazioni/istituti sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 2;

Quota di organizzazioni/istituti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 2;

Numero di organizzazioni/istituti che fanno uso degli strumenti e delle piattaforme per la cooperazione dell'Unione;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Indicatori:

Numero di persone o organizzazioni/istituti che beneficiano di azioni nell'ambito dell'azione chiave 3;

Obiettivo da misurare: Inclusione

Indicatori:

Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad azioni e attività di mobilità;

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle

attività di mobilità;

Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 e dell'azione chiave 2;

Quota di persone con minori opportunità che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Semplificazione

Indicatori:

Numero di partenariati su scala ridotta sostenuti nell'ambito dell'azione chiave 2;

Numero di partecipanti che ritengono che le procedure per la domanda, la partecipazione e la valutazione siano proporzionate e semplici;

Tempo medio necessario per completare ciascuna domanda per azione rispetto al programma precedente;

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura è da intendersi come un pacchetto. Qualora la dotazione finanziaria per il programma 2021-2027 fosse inferiore all'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della posizione del Parlamento, il Parlamento europeo si riserva il diritto di riesaminare il proprio sostegno a qualsiasi azione del programma al fine di assicurare che le attività principali del programma e il relativo sostegno rafforzato a favore delle misure di inclusione possano essere effettivamente realizzati.

Inoltre, il Parlamento europeo specifica che il suo sostegno alle iniziative contenute nella sua posizione, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e DiscoverEU, dipende da: a) la valutazione delle fasi pilota attualmente in corso, e b) l'ulteriore definizione di ciascuna iniziativa. In mancanza di ciò, il Parlamento europeo si avvarrà delle proprie prerogative nell'ambito della procedura annuale di bilancio per iscrivere i fondi in questione in riserva fino a quando tali condizioni non saranno soddisfatte.
